

UNIONE DEI COMUNI "ALTO CALORE"

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO UNIONALE

Deliberazione N. 14 del 04.04.2003

OGGETTO: Esame ed approvazione Regolamento per il funzionamento del Consiglio Unionale e delle Commissioni consiliari – Provvedimenti.

L'anno **DUEMILATRE** il giorno **QUATTRO** del mese di **APRILE** alle ore **19,00**, nella sala del Convento S. Antonio del Comune di Laurino, a seguito di invito n. **53** di prot. diramato dal Presidente del Consiglio Rag. Giovanni Gnarra in data **28.03.2003**, si è riunito il Consiglio dell'Unione, in sessione **ordinaria - di prima convocazione**.

Presiede la seduta il Presidente **Rag. Giovanni GNARRA**.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

Consiglieri		Presenti	Assenti
01. CAPO	GENNARO	SI	
02. CAPOZZOLI	RENATO	SI	
03. CAPUANO	MAURIZIO	SI	
04. CASUCCIO	CARMINE		NO
05. COSEGLIA	ANTONELLO	SI	
06. COSTANTINO	MARIO		NO
07. DI STASI	DONATO	SI	
08. DI STASI	GIUSEPPE		NO
09. GNARRA	GIOVANNI	SI	
10. IANNUZZI	SALVATORE ANGELO	SI	
11. LANDI	DOMENICO	SI	
12. LAVECCHIA	MICHELE	SI	
13. NICOLETTI	ANGELO		NO
14. PACENTE	GAETANO	SI	
15. RESCINITI	ANTONIO	SI	
16. SCHIAVO	VENERINO	SI	
TOTALE		12	04

Partecipa e verbalizza il Segretario dell'Unione Dott. Fulvio Pepe.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO UNIONALE

PREMESSO:

- CHE i Comuni di Campora, Castel San Lorenzo, Felitto, Laurino, Sacco e Valle dell'Angelo hanno costituito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del D. Lgs. 267/2000, l'Unione dei Comuni, denominata "Alto Calore";
- CHE, ai sensi dello Statuto dell'Unione dei Comuni "Alto Calore", in vigore, è prevista l'adozione di un regolamento che disciplini il funzionamento del Consiglio dell'Unione;
- CHE, ai sensi del medesimo Statuto, è prevista, altresì, l'adozione di un regolamento che disciplini il funzionamento delle Commissioni consiliari;

DATO ATTO:

- CHE, ai fini della redazione degli schemi di regolamento di cui all'oggetto, è stato conferito incarico al Segretario dell'Unione dei Comuni "Alto Calore";
- CHE il Segretario ha ritenuto accorpare in un unico regolamento i due disciplinari, in quanto compatibili fra di loro, ai sensi del D.Lgs. 267/2000;
- CHE l'incaricato suddetto ha terminato i lavori in data 26.03.2003, consegnandoli, in pari data, alla Giunta dell'Ente;
- CHE è stato comunicato, preventivamente, ai Consiglieri dell'Unione di poter prendere visione, presso gli uffici dell'Ente, dello schema di regolamento, sottoposto a deliberazione, composto di n. 64 articoli, per poter presentare eventuali emendamenti;

UDITA l'ampia relazione del Vice Presidente dell'Unione, Rag. Michele La vecchia, che illustra nei particolari gli indirizzi, i criteri e la normativa di riferimento con cui è stato realizzato lo schema di regolamento, sottoposto a deliberazione;

ESAMINATO lo schema di Regolamento, allegato "A", redatto, composto di n. 64 articoli, disciplinanti le norme di funzionamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari dell'Unione dei Comuni "Alto Calore";

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L. n. 267 del 18.8.2000 che attribuisce all'Organo consiliare il potere di deliberare in merito;

ACQUISITO il parere tecnico favorevole, emesso dal Segretario ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 267/2000;

CON undici voti favorevoli ed uno astenuto (Capo Gennaro), espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. **LA PREMESSA** forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato e qui si intende riportata;
2. **DI APPROVARE** il Regolamento Unionale, allegato "A", per la disciplina del funzionamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari, composto di n. 64 articoli;
3. **DI INCARICARE** il Segretario dell'Unione di esperire ogni altro atto inerente e conseguenziale.

UNIONE DEI COMUNI "ALTO CALORE"

Campora, Castel San Lorenzo, Felitto, Laurino, Sacco e Valle dell'Angelo.

REGOLAMENTO

NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

E

DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

TITOLO I **(disposizioni generali)**

Art. 1 (sede)

1. Il Consiglio dell'Unione dei Comuni Alto Calore" si riunisce nella sala allo scopo destinata dal Comune di Laurino.
2. Il Consiglio Unionale può riunirsi in sede diversa da quella abituale, per determinazione del Presidente del Consiglio dell'Unione o su decisione del Consiglio stesso.
3. Il Presidente del Consiglio Unionale ne dà avviso alle cittadinanze dei Comuni dell'Unione con manifesti.

Art. 2 (esposizione della bandiera)

1. La bandiera dell'Unione, la bandiera nazionale e la bandiera europea sono esposte all'esterno della Sede in cui si tiene il consiglio il mattino del giorno in cui si riunisce il Consiglio unionale e vi resta sino al termine della seduta.
2. All'interno della sala del Consiglio Unionale sono esposti il gonfalone dell'Unione "Alto Calore", la bandiera nazionale e la bandiera europea.

TITOLO II **(Articolazioni del Consiglio unionale)**

Art. 3 (Presidente del Consiglio unionale)

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio dell'Unione, ne dirige i dibattiti, ne fa osservare il regolamento, concede la parola, giudica la ricevibilità dei testi presentati, annuncia il risultato delle votazioni, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta e ordinare l'espulsione dall'aula di chiunque del pubblico sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.
2. Il Presidente può espellere dall'aula sino al termine della discussione sull'oggetto in trattazione il consigliere che, richiamato due volte per violazioni del regolamento, persista nella violazione, impedendo il regolare svolgimento della seduta.
3. Il Presidente del Consiglio unionale coordina l'attività delle commissioni consiliari anche attraverso la Conferenza dei presidenti, cui può parteciparvi senza diritto di voto e ne riceve le conclusioni.

Art. 4 (composizione del consiglio)

1. Il Consiglio dell'Unione è espressione dei Comuni partecipanti e, pertanto, ne è l'Organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio è composto dai rappresentanti dei Comuni partecipanti all'Unione.
3. Ogni Comune aderente, al fine di garantire adeguata presenza nell'Unione, sarà rappresentato nel Consiglio dell'Unione dal Sindaco e due consiglieri comunali, di cui uno di minoranza.
4. La nomina deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di insediamento di ogni Consiglio comunale mediante apposito atto deliberativo.
Il Consiglio dell'Unione viene integrato dei nuovi rappresentanti ogni qualvolta si proceda all'elezione del Sindaco ed al rinnovo del Consiglio comunale in uno dei Comuni partecipanti.
6. In caso di decadenza o cessazione per qualsiasi causa di un componente del Consiglio dell'Unione, il Consiglio comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta successiva alla comunicazione di vacanza.
7. Le dimissioni da consigliere dell'Unione vanno presentate alla segreteria della stessa e sono immediatamente esecutive e irrevocabili.
8. I Consiglieri si costituiscono in due Gruppi Consiliari, di Maggioranza e di Minoranza, secondo l'appartenenza nei rispettivi Consigli comunali.
9. I Gruppi Consiliari si costituiscono sulla base della rispettiva appartenenza.

Art. 5 (capigruppo consiliari)

1. Entro venti giorni dalla convalida degli eletti e comunque non oltre trenta giorni dall'approvazione del presente regolamento, ciascun gruppo elegge nel suo seno il capogruppo ed il vice capogruppo; in mancanza o impedimento di questi, ne esercita le funzioni il Consigliere più anziano di età.
2. I capigruppo esercitano i compiti stabiliti dalla legge, e dal presente regolamento.
3. La comunicazione delle deliberazioni della Giunta comunale ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, avviene mediante deposito presso il Comune di appartenenza dei Capigruppo.

Art. 6 (Conferenza dei capigruppo ed affari istituzionali)

1. La Conferenza dei capigruppo ed affari istituzionali, costituita in commissione consiliare permanente, è composta da ciascun capogruppo e dal Presidente del Consiglio comunale, che la presiede. Alla Conferenza può sempre partecipare il Presidente o Assessore delegato, che a tal fine viene invitato.
2. Il segretario generale o direttore generale funge da segretario della Conferenza dei capigruppo.
3. La Conferenza dei capigruppo ed affari istituzionali è convocata dal Presidente del Consiglio unionale, ogni qualvolta lo ritenga utile, prescindendo da qualsiasi formalità nei modi, almeno un giorno prima di quello fissato per la riunione, salvo i casi di urgenza.
4. Ciascun capogruppo può delegare il vice capogruppo o altro componente del gruppo a rappresentarlo nella Conferenza dei capigruppo.
5. Spettano alla Conferenza dei capigruppo ed affari istituzionali i compiti stabiliti dallo Statuto e dal presente regolamento. Spetta altresì ad essa proporre al Consiglio unionale, per il tramite del Presidente del Consiglio, modificazioni o integrazioni del regolamento del Consiglio unionale, ed esaminare quesiti relativi all'interpretazione o all'applicazione del regolamento del Consiglio, riferendone se del caso al Consiglio stesso.
6. Alla Conferenza dei capigruppo ed affari istituzionali si applica la disciplina generale delle commissioni consiliari permanenti.
7. Le sedute della Conferenza dei capigruppo ed affari istituzionali sono valide se presenti entrambi,

compreso il Presidente o i loro sostituti e non sono pubbliche, salvi i casi stabiliti dal Presidente.

Art. 7 (conferenza dei presidenti delle Commissioni consiliari)

1. La Conferenza dei Presidenti, costituita in commissione consiliare permanente, è composta dal Presidente del Consiglio unionale, dal Vice Presidente del Consiglio comunale, dal Presidente e dal Vice Presidente della Giunta e dai presidenti delle commissioni consiliari permanenti e speciali.
2. La Conferenza dei presidenti si riunisce almeno due volte all'anno.
3. Il Presidente del Consiglio unionale convoca e presiede la Conferenza dei presidenti.
4. La Conferenza dei presidenti ha compiti di verifica e programmazione dei lavori delle commissioni anche in relazione alle richieste del Presidente dell'Unione, della Giunta e della Conferenza dei capigruppo.
5. Le sedute della Conferenza dei presidenti non sono pubbliche, salvi i casi stabiliti dal Presidente.

Art. 8 (commissioni consiliari permanenti)

1. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti art. 6 e 7, sono istituite le seguenti commissioni consiliari permanenti:
 - 1[^] Commissione consiliare permanente "Bilancio, Programmazione, Finanze, Patrimonio e Organizzazione degli uffici";
 - 2[^] Commissione consiliare permanente: "Agricoltura e commercio";
 - 3[^] Commissione consiliare permanente: "Ambiente e istruzione";
 - 4[^] Commissione consiliare permanente: "Musei, cultura e politiche giovanili";
 - 5[^] Commissione consiliare permanente: "Urbanistica e mobilità";
 - 6[^] Commissione consiliare permanente: "Affari istituzionali e regolamenti";

Art. 9 (composizione delle commissioni consiliari permanenti)

1. Le commissioni sono permanenti e speciali.
2. Le commissioni consiliari permanenti sono composte da consiglieri dell'Unione, nominate con criterio proporzionale, con deliberazione del Consiglio unionale su designazione dei rispettivi capigruppo. In difetto di designazioni da parte dei capigruppo provvede il Presidente del Consiglio unionale.
3. La designazione dei componenti effettivi e supplenti delle singole commissioni avviene, all'inizio di ogni mandato amministrativo, entro trenta giorni dalla convalida degli eletti, e comunque entro trenta giorni dall'approvazione del seguente Regolamento.
4. Il Consiglio dell'Unione stabilisce il numero dei commissari che comporranno le varie Commissioni.
5. Oltre ai consiglieri dell'Unione possono essere nominati, dal Consiglio dell'Unione, componenti esterni con esperienze specifiche nelle rispettive materie, senza voto deliberativo.
6. La procedura di cui ai commi 1 e 2 non si applica alle sostituzioni dovute a dimissioni o ad altre cause. In tali casi provvede il Presidente del Consiglio Unionale con proprio provvedimento, su designazione dei rispettivi capigruppo.

7. Eventuali dimissioni sono presentate al presidente della commissione, sono comunicate al Presidente del Consiglio unionale e divengono irrevocabili con la nomina del successore.

Art. 10 (funzionamento delle commissioni)

1. Ciascuna commissione elegge, nella prima seduta, un presidente e un vicepresidente.
2. Le commissioni sono convocate dal presidente, che invia l'avviso di convocazione con l'ordine del giorno della seduta a ciascun commissario, al Presidente ed agli Assessori interessati, al Presidente del Consiglio, ai capigruppo consiliari almeno tre giorni prima della seduta. Per la convocazione si osservano le disposizioni del successivo art. 11.
3. In caso di urgenza la convocazione può essere disposta anche telefonicamente o per telegramma, con la comunicazione del relativo ordine del giorno.
4. Le sedute delle commissioni in prima convocazione sono valide quando è presente un numero di componenti che rappresenti anche con il voto plurimo almeno la metà dei componenti assegnati, escluso il Presidente.
5. Le sedute delle commissioni in seconda convocazione, da tenersi in altro giorno, sono valide quando il numero dei consiglieri complessivamente rappresentati, anche con il voto plurimo, sia pari ad almeno un terzo dei componenti assegnati.
6. Il presidente della commissione comunica periodicamente al Presidente del Consiglio unionale i nominativi dei commissari assenti ingiustificati ad ogni seduta. Per la giustificazione delle assenze si applicano le disposizioni del successivo art. 11.
7. Delle sedute sono redatti i verbali sommari, sottoscritti dal presidente e dal segretario verbalizzante. I verbali di seduta delle Commissioni sono pubblici ed affissi, a cura del segretario verbalizzante, all'albo pretorio per quindici giorni a decorrere dalla loro stesura.
8. Fino all'elezione del Presidente, le commissioni sono convocate e presiedute dal Presidente del Consiglio unionale.
9. Il Presidente della Commissione decide, in relazione alla materia trattata, quali sedute o parti di sedute siano riservate. Si applicano comunque le disposizioni di cui agli articoli 16 e 18, commi 1 e 3.
10. Qualora la richiesta di passare a seduta segreta provenga da un componente, la commissione decide senza discussione.

Art. 11 (competenze e poteri delle commissioni)

1. Le Commissioni consiliari permanenti svolgono, principalmente compiti consultivi, attraverso l'espressione di pareri sulle proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio.
2. Oltre alle altre competenze stabilite dallo Statuto e dal regolamento, le commissioni esaminano, entro 30 giorni dal ricevimento, le istanze e le petizioni dei cittadini di competenza del Consiglio unionale, che sono loro assegnate dal Presidente del Consiglio secondo la rispettiva competenza.
3. Le Commissioni hanno diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni del Presidente o degli assessori, nonché dei funzionari e dirigenti dell'Unione, degli amministratori e dirigenti delle aziende e degli enti dipendenti. Possono altresì invitare ai propri lavori persone estranee all'Amministrazione, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.

Art. 12 (votazioni)

1. Le proposte riportano il parere favorevole quando ottengono la maggioranza dei voti espressi dei componenti assegnati.

Art. 13 (commissioni speciali e commissioni di controllo e di garanzia)

2. Le commissioni consiliari speciali hanno i compiti, la durata e la composizione stabiliti dalla deliberazione istitutiva.
3. Le commissioni di controllo o di garanzia hanno finalità di indagine sull'operato dell'amministrazione o di garanzia di imparzialità nella sua attività. Le sedute delle commissioni non sono pubbliche.
4. Le commissioni di cui al precedente comma presentano al Consiglio, esaurito il proprio compito, una o più relazioni sottoscritte dai componenti, sulle quali il Consiglio unionale, previa iscrizione dell'oggetto all'ordine del giorno, svolge un dibattito, disciplinato ai sensi dell'art. 26.
5. Per quanto non espressamente stabilito dalla deliberazione istitutiva, alle commissioni speciali ed alle commissioni di ispezione e di indagine di cui al comma 2, si applicano le disposizioni stabilite dal presente regolamento per le commissioni permanenti.

TITOLO III

(funzionamento del Consiglio unionale)

Art. 14 (Convalida degli eletti)

1. Ai fini della convalida degli eletti ciascun consigliere è tenuto a sottoscrivere apposita dichiarazione, da acquisire agli atti del Consiglio unionale, di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge.

Art. 15 (validità delle sedute)

2. Le sedute del Consiglio unionale sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza della metà dei consiglieri assegnati all'Unione, tra i quali non è conteggiato il Presidente ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, salvo diversa disposizione di legge.
3. Per ogni fine di legge, di Statuto o di regolamento, le sedute del Consiglio unionale sono validamente costituite con la presenza di meno di un terzo dei consiglieri assegnati all'Unione, tra i quali non è conteggiato il Presidente, ai soli fini di trattare oggetti che non comportano l'assunzione di deliberazioni.
4. Le sedute del Consiglio unionale sono valide con la presenza di un numero di consiglieri inferiore a quello stabilito dal comma 1, anche quando sono in trattazione oggetti che comportano una deliberazione, purché al momento di ogni votazione sia presente il prescritto numero di

consiglieri.

Art. 16 (sedute pubbliche)

1. Il pubblico presenza alle sedute nello spazio ad esso riservato, deve rimanere in silenzio e astenersi dal manifestare in qualunque modo, verbale o tramite manifesti, striscioni o simili, approvazione o disapprovazione.
Durante le sedute consiliari deve essere assicurato dalla Polizia Municipale del Comune ospitante, o dai Carabinieri idoneo servizio di ordine pubblico e di vigilanza.

Art. 17 (intervento di terzi)

1. Per decisione del Presidente del Consiglio - Sentito il Presidente dell'Unione -, della Conferenza dei capigruppo ed affari istituzionali o su richiesta di un quinto dei consiglieri comunali, sono ammessi a illustrare oggetti iscritti all'ordine del giorno consulenti, esperti o altri soggetti esterni al Consiglio.
2. Con le modalità di cui al comma 1, uno o più revisori dei conti possono essere ammessi su singoli oggetti a dare comunicazioni o a fornire spiegazioni inerenti alla attività del collegio dei revisori.
3. Gli assessori possono prendere la parola per illustrare o chiarire argomenti di propria competenza, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio.
4. I dirigenti dell'Unione sono invitati alle sedute del Consiglio e devono assistere alla trattazione degli argomenti di loro competenza.

Art. 18 (sedute segrete)

1. Le sedute sono segrete quando si tratti di questioni concernenti apprezzamenti sulle persone.
2. Sulla proposta di passare a seduta segreta il Consiglio unionale delibera senza discussione.
3. Su quanto ha formato oggetto di discussione in seduta segreta i presenti sono vincolati al segreto.

Art. 19 (assenza alle sedute)

1. Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto all'Ufficio di Presidenza del Consiglio unionale l'assenza dalla seduta entro 10 giorni dalla stessa. Trascorso tale termine l'assenza si intende ingiustificata.
2. Dopo tre assenze ingiustificate consecutive il Consiglio unionale procede alla dichiarazione di decadenza.

Art. 20 (decisioni del Presidente del Consiglio unionale)

1. Contro ogni decisione del Presidente del Consiglio unionale circa l'ordine e la disciplina della

seduta, ivi compreso quanto previsto al precedente art. 3, ciascun consigliere ha facoltà di appellarsi al Consiglio unionale, il quale decide seduta stante senza discussione.

Art. 21 (verifica del numero legale)

2. All'ora indicata nell'avviso di convocazione il Presidente del Consiglio fa procedere da parte del segretario all'appello nominale.
3. In assenza del Presidente del Consiglio, o di chi ha convocato la seduta, decorsi quarantacinque minuti spetta al vice presidente far procedere all'appello.
4. Qualora i consiglieri non siano presenti nel numero necessario per la validità della seduta, il Presidente o il vice Presidente del Consiglio o il Consigliere anziano dispone che si proceda a un secondo ed eventualmente a un terzo appello, a congrui intervalli di tempo. L'apertura della seduta non può però essere protratta di oltre un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione.
5. Qualora, decorso il tempo stabilito al comma 3, il Consiglio unionale non risulti in numero legale, il Presidente del Consiglio dichiara deserta la seduta e il segretario ne dà atto a verbale.
6. Nel caso di cui al precedente comma gli argomenti verranno discussi in seconda convocazione nel giorno già stabilito per la seconda convocazione, se prevista nell'avviso di convocazione.

Art. 22 (apertura della seduta)

1. Qualora i consiglieri siano presenti nel numero necessario a rendere valida la seduta, il Presidente del Consiglio unionale dichiara aperta la seduta medesima.

Art. 23 (uscita dei consiglieri dall'aula)

2. I consiglieri che si assentano dall'aula, definitivamente o limitatamente all'argomento in discussione, devono comunicarlo al Presidente, o al segretario, o all'impiegato incaricato perché ne prenda nota. In mancanza di tale comunicazione i consiglieri, anche se assenti, si presumono presenti alla seduta ed alla discussione fino allo svolgimento della votazione sull'oggetto in trattazione.
3. Ogni consigliere può chiedere la verifica del numero legale sempre che non vi sono interventi in atto.
4. Qualora il numero legale venga a mancare durante la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente, dopo averlo accertato mediante appello nominale, dichiara deserta la seduta e gli argomenti rimasti da trattare vanno in seconda convocazione per la data già stabilita per la seconda convocazione, se prevista nell'avviso di convocazione.

TITOLO IV **(programmazione dei lavori)**

Art. 24 (sessioni e programmi di lavoro)

1. Il Consiglio unionale può articolare la propria attività anche in sessioni di più sedute, programmate in relazione agli oggetti da iscrivere all'ordine del giorno che siano pervenuti all'Ufficio di Presidenza del Consiglio unionale.

Art. 25 (calendario dei lavori e ordine del giorno)

2. L'elenco delle questioni che ai sensi di legge o dello Statuto debbano essere dibattute dal Consiglio unionale è predisposto dal Presidente del Consiglio sulla base delle proposte pervenute dai soggetti che ne hanno titolo.
3. Il Presidente del Consiglio sentito il Presidente dell'Unione, con propria determinazione, predispone quindi l'ordine del giorno di una o più sedute del Consiglio unionale, inserendovi le questioni richieste e proponendo, se ne ravvisa la necessità, i tempi riservati alla discussione di singoli oggetti.
4. Nella predisposizione dell'ordine del giorno di una o più sedute, il Presidente del Consiglio dà priorità agli oggetti proposti dal Presidente o dalla Giunta unionale.

Art. 26 (contingentamento delle discussioni)

1. Le discussioni sono di norma contingentate.
2. Le discussioni relative ai regolamenti, allo Statuto dell'Ente, al bilancio annuale e pluriennale, al conto consuntivo e all'esame dei documenti e delle relazioni ad esso allegate, sono sempre contingentate.
3. La proposta di contingentamento, annunciata dal Presidente del Consiglio, è sottoposta al Consiglio stesso, che decide seduta stante sentiti gli interventi, ciascuno di durata non eccedente cinque minuti.

Art. 27 (elenco delle interrogazioni e delle interpellanze)

1. Oltre agli oggetti indicati all'art. 25, comma 1, il Presidente del Consiglio predispone, a scopo informativo, un secondo elenco con le interrogazioni e le interpellanze pervenute, che viene sottoposto alla Conferenza dei capigruppo per l'inserimento all'ordine del giorno nonché, quando occorra, per stabilire eventuali priorità di trattazione.
2. Il Presidente del Consiglio trasmette l'elenco di cui al comma 1 al Presidente.

Art. 28 (convocazione del Consiglio unionale - seduta ordinaria e straordinaria d'urgenza)

1. La convocazione dei consiglieri è fatta dal Presidente del Consiglio, con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio anagrafico o dichiarato.
2. La consegna deve risultare da dichiarazione del dipendente incaricato o essere comunque certificata con altri mezzi consentiti dalla legge.
3. L'avviso per la seduta ordinaria, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, è consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la seduta stessa.
4. Nelle sedute straordinarie d'urgenza, per i casi d'urgenza, basta che l'avviso col relativo elenco sia consegnato 24 ore prima; ma in questo caso, quante volte la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente; altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
5. Il Presidente del Consiglio dà avviso della convocazione al Comando dei Carabinieri competente per territorio, al Comando dei Vigili Urbani nel cui Comune viene svolto il Consiglio, oltre che al Presidente e agli Assessori, ai dirigenti, alla cittadinanza, agli organi di informazione, e dispone la pubblicazione all'albo pretorio della medesima, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, almeno il giorno prima della seduta.
6. Qualora un consigliere abbia il proprio domicilio fuori dal Comune, deve segnalare alla segreteria generale, entro dieci giorni dalla convalida della sua elezione o del cambio di domicilio, un indirizzo entro il territorio comunale presso il quale possono essergli recapitati gli avvisi di convocazione. In difetto, si intende che il consigliere ha eletto domicilio presso la segreteria comunale.

Art. 29 (deposito delle proposte e degli emendamenti)

1. Le proposte di deliberazione e gli altri oggetti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio unionale sono depositati presso la segreteria generale, nelle sedute ordinarie, almeno entro le ore 13,00 del secondo giorno antecedente quello fissato per la seduta, corredati dai documenti istruttori e dai pareri pervenuti, salvi i casi di urgenza.
2. Eventuali emendamenti alle proposte di deliberazione devono essere depositati presso la segreteria generale almeno entro le ore 13,00 del giorno antecedente la data di svolgimento della seduta. Qualora il Consiglio unionale sia convocato in via d'urgenza, gli emendamenti alle proposte di deliberazione sono depositati presso la segreteria generale, di regola, entro le ore 13,00 del giorno prima della seduta e solo ove ciò non sia stato possibile, sono presentati, sempre per iscritto, in Consiglio prima che abbia inizio la trattazione dell'argomento.
3. In deroga a quanto stabilito al comma 2, durante la discussione ciascun consigliere può presentare per iscritto, depositandoli sul banco del Presidente del Consiglio, emendamenti alle proposte di deliberazione qualora essi, non comportando un aumento delle spese o una diminuzione delle entrate, siano preordinati a rettifiche formali del testo.
4. Eventuali emendamenti a emendamenti presentati prima dell'inizio della seduta o durante la discussione sono posti in votazione solo se il Presidente del Consiglio lo consenta.
5. I commi 2, 3 e 4 non si applicano ad emendamenti a testi diversi dalle proposte di deliberazione, che possono sempre essere presentati nel corso della discussione.
6. Sugli emendamenti presentati ai sensi dei precedenti commi 2 e 4 il dirigente responsabile del servizio interessato ed il dirigente di ragioneria esprimono, rispettivamente, i pareri di regolarità tecnica e contabile.

TITOLO V

(iniziativa, istruttoria, discussione, votazione delle proposte)

Art. 30 (iniziativa delle proposte di deliberazione)

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta al Presidente dell'Unione, alla Giunta, ad un quinto dei consiglieri.
2. Le proposte di iniziativa di cittadini, enti o associazioni sono disciplinate con apposito regolamento.
3. I consiglieri e il comitato promotore della proposta di iniziativa popolare hanno diritto di farsi assistere dagli uffici dell'Unione in ordine agli aspetti di regolarità tecnica e contabile della proposta, facendone richiesta scritta al segretario generale.

Art. 31 (espressione dei pareri delle commissioni consiliari)

1. Le commissioni consiliari esprimono il proprio parere entro quindici giorni dalla trasmissione della proposta assegnata dal Presidente del Consiglio al loro esame, salvo che questi non assegni un termine maggiore o, in casi di urgenza, un termine minore.
2. Entro i termini di cui al comma 1 la commissione può chiedere il parere di un'altra commissione, per i soli aspetti relativi alla competenza dell'altra commissione.
3. Trascorso il termine di cui al comma 1 il Consiglio può prescindere dal parere.

Art. 32 (svolgimento della seduta)

1. Il Presidente del Consiglio può dare comunicazioni sulle quali un dibattito può aprirsi solo su decisione del Consiglio stesso con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
2. Il Presidente del Consiglio può sempre proporre al Consiglio che l'ordine del giorno sia mutato e la proposta, se la maggioranza dei votanti non si opponga, si ritiene accettata.
3. La modifica dell'ordine del giorno può essere richiesta anche da tre consiglieri o da un capogruppo, e in questo caso è sottoposta al voto del Consiglio. In merito può parlare, oltre al relatore proponente la modifica e al Presidente del Consiglio, i soli consiglieri che vi si oppongono, i cui interventi sono limitati a cinque minuti. La richiesta è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Art. 33 (dibattiti a carattere non deliberativo)

1. Il Consiglio può discutere su fatti che interessano la comunità dell'Unione, ancorché sopravvenuti all'invio dell'ordine del giorno, purché il dibattito non dia luogo a deliberazione.
2. Il dibattito può essere richiesto da ciascun consigliere all'inizio della seduta.
3. Il Consiglio decide se passare alla discussione, sentito il proponente e i consiglieri che si oppongono alla proposta i cui interventi sono limitati a cinque minuti, per alzata di mano.
4. Ogni consigliere può intervenire una sola volta per un tempo massimo di dieci minuti, e il tempo

massimo impiegato da ciascun gruppo consiliare non può eccedere i venti minuti.

5. E' ammessa la presentazione di ordini del giorno che esprimano l'opinione del Consiglio e non impegnino il bilancio dell'Unione né modifichino le disposizioni vigenti.
6. Gli ordini del giorno di cui al comma 5 sono votati con la procedura di cui all'art. 49, comma 3, e per le dichiarazioni di voto si applica l'art. 45.

Art. 34 (presentazione delle proposte)

1. Le proposte di deliberazione o sono illustrate dal proponente, o sono date per lette, salva diversa disposizione del presente regolamento. Le proposte di iniziativa popolare sono illustrate dal Presidente del Consiglio. Ogni altro oggetto posto in discussione è illustrato dal Presidente del Consiglio, salva sua autorizzazione al proponente di illustrarlo.
2. Il Presidente o l'assessore competente possono sempre intervenire per illustrare la posizione della Giunta sull'oggetto in sede di presentazione.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il tempo per l'illustrazione non può eccedere i 15 minuti, salva diversa determinazione del Presidente del Consiglio.
4. Il testo in discussione è quello presentato dal proponente. Tuttavia, qualora una commissione consiliare abbia espresso all'unanimità parere favorevole ad uno o più emendamenti, e il presentatore della proposta non si opponga, il testo in discussione è quello che risulta dall'emendamento o dagli emendamenti.

Art. 35 (modalità degli interventi)

1. Chi interviene parla dal proprio banco, preferibilmente stando in piedi e rivolgendosi all'intero Consiglio anche quando si tratta di rispondere ad argomenti di altri consiglieri o di ribattere a riferimenti personali, attenendosi all'argomento in trattazione.
2. Nessuno può interloquire mentre altri ha la parola, né è permesso interrompere l'oratore.
3. I consiglieri, durante i propri interventi, devono attenersi all'oggetto in discussione.
4. Quando il Presidente del Consiglio abbia richiamato per due volte un consigliere per violazione delle norme regolamentari e questi non tenga conto del richiamo, il Presidente gli interdice la parola.
5. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti del Presidente dell'Unione e degli Assessori.

Art. 36 (interventi del Presidente del Consiglio)

1. Il Presidente del Consiglio può parlare, seduto al proprio banco, anche interrompendo la serie di coloro che hanno chiesto la parola, limitandosi a fornire chiarimenti di fatto o per debito d'ufficio.

Art. 37 (durata degli interventi)

2. Quando non sia diversamente stabilito ai sensi dell'art. 26, ciascun consigliere può intervenire due volte, la prima per dieci minuti e la seconda per cinque minuti, nella discussione dei singoli oggetti all'ordine del giorno, chiedendo la parola al Presidente del Consiglio, che la concede seguendo l'ordine delle richieste.
3. Ogni altro intervento per motivi procedurali, quali la mozione d'ordine, il fatto personale o la richiesta di inversione dell'ordine del giorno, non può superare il limite di cinque minuti.
3. Il Presidente e gli Assessori possono intervenire nella discussione con i tempi e le modalità stabiliti per i consiglieri unionali.

Art. 38 (mozione d'ordine e fatto personale)

1. A ciascun consigliere è consentito intervenire per mozione d'ordine, al fine di richiamare il Consiglio al rispetto della legge o del regolamento.
2. Il consigliere che chieda di intervenire per mozione d'ordine ha diritto di avere per primo la parola.
3. A ciascun consigliere è consentito altresì intervenire per fatto personale, allorché egli si ritenga attaccato per la sua condotta o gli vengano attribuite affermazioni diverse da quelle espresse.
4. Sulla ammissibilità dell'intervento per fatto personale, e nel merito della mozione d'ordine, si pronuncia il Presidente del Consiglio unionale, salvo quanto stabilito all'art. 20.

Art. 39 (questione pregiudiziale e domanda sospensiva)

1. La questione pregiudiziale, cioè la richiesta che un oggetto non debba essere discusso, e la domanda sospensiva, cioè la richiesta che la discussione debba rinviarsi, possono essere presentate da ciascun consigliere dopo la presentazione della proposta e prima che abbiano inizio gli interventi.
2. Domande sospensive e questioni pregiudiziali possono essere presentate nel corso della discussione solo se la presentazione sia giustificata da elementi emersi nel corso del dibattito e le rispettive richieste siano sottoscritte da almeno un quinto dei consiglieri.
3. Sulle domande e proposte di cui ai commi 1 e 2 decide il Consiglio senza discussione.

Art. 40 (sospensione della seduta)

1. Durante la seduta e prima che abbiano inizio gli interventi, ciascun consigliere può proporre che la seduta venga sospesa temporaneamente o chiusa definitivamente, e sulla proposta decide il Consiglio senza discussione.

Art. 41 (ordini del giorno)

2. Ciascun consigliere può presentare, durante la discussione di proposte di deliberazione o di altri oggetti, ordini del giorno correlati all'oggetto in trattazione.

3. Per la votazione degli ordini del giorno si applica l'art. 49, comma 3, e non sono ammesse dichiarazioni di voto, salva autorizzazione del Presidente del Consiglio.
4. Gli ordini del giorno non correlati agli argomenti in trattazione sono discussi e votati in coda ai lavori del Consiglio.

Art. 42 (parere delle commissioni espresso all'unanimità)

1. Qualora la competente commissione abbia espresso all'unanimità parere favorevole alla proposta, il dibattito non ha luogo, salvo che non sia richiesto da almeno un quinto dei consiglieri, e il Presidente del Consiglio passa senz'altro alla votazione, previa, se richieste, le dichiarazioni di voto.

Art. 43 (chiusura della discussione)

2. Quando è esaurita la serie degli interventi dei consiglieri che hanno chiesto di parlare, o, in caso di dibattiti contingentati, quando si è esaurito il tempo previsto, il Presidente del Consiglio dichiara chiusa la discussione.

Art. 44 (mancanza del numero legale)

3. Qualora il numero dei presenti ad una votazione sia inferiore a quello necessario a rendere valida la votazione stessa, il Presidente del Consiglio, dopo non oltre quindici minuti di sospensione della seduta, verifica se si sia ricostituito il numero legale, riprendendo la seduta; in caso opposto, la dichiara sciolta e rinvia la trattazione degli argomenti non discussi in seconda convocazione nel giorno stabilito nell'avviso di convocazione o da stabilirsi ex novo.

Art. 45 (dichiarazioni di voto e repliche)

4. Gli interventi per dichiarazione di voto sono svolti dal capogruppo, o da un altro consigliere del medesimo gruppo, per la durata massima di cinque minuti, salvo il caso che ai sensi dell'art. 26 non venga altrimenti stabilito.
5. Identico tempo è concesso a ciascun consigliere che dichiara di discostarsi dalla dichiarazione resa dal proprio gruppo.
6. Identico tempo si applica ai proponenti di cui all'art. 34, per la replica.
7. Sulle mozioni d'ordine, sul fatto personale, sulla domanda sospensiva, sulla questione pregiudiziale, sulla richiesta di dibattere argomenti non all'ordine del giorno, sulla richiesta di votare per parti e su ogni altra questione procedurale non sono ammesse dichiarazioni di voto.

Art. 46 (ordine delle votazioni)

1. L'ordine delle votazioni è il seguente:
 - a. la questione pregiudiziale;
 - b. la questione sospensiva;

- c. la richiesta di votazione per parti;
 - d. gli ordini del giorno, a seconda che più si allontanino dalla proposta;
 - e. gli emendamenti agli emendamenti;
 - f. gli emendamenti, con precedenza per gli emendamenti soppressivi, poi per quelli modificativi, infine per quelli aggiuntivi;
 - g. la proposta principale.
2. E' facoltà del Presidente del Consiglio derogare l'ordine di votazione degli ordini del giorno e degli emendamenti, qualora ciò si riveli utile per la chiarezza della votazione.
 3. E' altresì facoltà del Presidente del Consiglio dichiarare l'inammissibilità di ogni tipo di emendamenti che per effetto di precedenti votazioni non abbiano più significato.
 4. Il Presidente del Consiglio dichiara irricevibili gli ordini del giorno, gli emendamenti e gli emendamenti agli emendamenti redatti in termini oltraggiosi o sconvenienti.

Art. 47 (votazioni e validità delle deliberazioni)

1. Ogni proposta richiede una distinta votazione.
2. Le votazioni sono sempre palesi, tranne che nelle ipotesi disciplinate dall'art.51.
3. Ogni votazione deve avvenire nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento.
4. Le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza dei consiglieri votanti, salve speciali maggioranze previste dalla legge, dallo Statuto o dal presente regolamento.
5. Per maggioranza dei votanti si intende la metà più uno di coloro che prendono parte alla votazione. Qualora i votanti siano in numero dispari, la maggioranza è data dal numero intero immediatamente superiore alla giusta metà.
6. Qualora il Presidente del Consiglio ritenga che una votazione sia dubbia nel suo risultato, la fa ripetere con la partecipazione dei soli consiglieri presenti alla prima votazione.

Art. 48 (incompatibilità)

1. I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e allontanarsi dall'aula nei casi di incompatibilità con l'oggetto in trattazione previsti dalla legge.
2. Il comma 1 si applica anche al segretario generale e/o al direttore generale, che vengono sostituiti nella loro funzione di verbalizzazione da un consigliere scelto dal Presidente del Consiglio.

Art. 49 (votazioni per parti e voto bloccato)

1. La richiesta che su un testo si voti per parti è formulata dal Presidente del Consiglio prima della votazione, e si intende accettata se il Consiglio non vi si opponga.
2. La richiesta di cui al comma 1 può essere formulata altresì da un quinto dei consiglieri, e su essa si pronuncia il Consiglio senza discussione.
3. La richiesta di votare con un unico voto sull'intero testo, o su parte di esso, può essere fatta sino al momento della votazione.
4. Qualora la votazione sia avvenuta per parti, per singole voci o per punti del dispositivo, alla fine delle votazioni l'oggetto è votato nella sua globalità, nel testo quale risulta votato per parti.

Art. 50 (votazioni palesi)

1. Le votazioni palesi avvengono di norma per alzata di mano; su richiesta del Presidente del Consiglio può avvenire per appello nominale e si intende accettata se il Consiglio non vi si opponga.
2. Nelle votazioni palesi, i consiglieri che, pur essendo presenti al momento della votazione, dichiarano di astenersi oppure, senza uscire dall'aula, dichiarano di non partecipare alla votazione, non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta.

Art. 51 (votazioni segrete ed elezioni o designazioni di persone)

1. Le sole votazioni concernenti persone avvengono a scrutinio segreto, tranne quando si tratti di approvare graduatorie, o comunque scelte prive di discrezionalità.
2. Nell'ipotesi del comma 1, ciascun consigliere può chiedere che si passi a votazione segreta, e sulla richiesta decide il Consiglio senza discussione.
3. Le votazioni segrete avvengono con apposite schede ed il Presidente del Consiglio garantisce con mezzi idonei la segretezza del voto.
4. Nelle votazioni segrete, le schede bianche e quelle nulle, non si computano per determinare la maggioranza dei votanti richiesta dalla legge o dallo Statuto.
5. Qualora la legge o lo Statuto non prevedano maggioranze speciali, nelle elezioni di persone in seno ad organi interni o esterni all'Unione risultano eletti colui o coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.
6. Le candidature sono sempre proposte dai capigruppo o vice capigruppo.
7. Nelle elezioni di persone la votazione avviene con voto limitato ad un terzo dei componenti da eleggere arrotondato all'unità superiore se detti componenti sono meno di tre ed all'unità inferiore se più di tre.
8. Qualora nella votazione non sia riuscito eletto il previsto rappresentante della minoranza, è dichiarato eletto, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, colui, fra i nominativi proposti dalla minoranza, che ha ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

Art. 52 (Indirizzi per la nomina di rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni)

1. Ogni qualvolta il Consiglio debba eleggere o designare una persona in un ente, associazione, comitato, organo, interno o esterno all'Unione, le candidature sono corredate da un curriculum, che viene depositato presso la segreteria generale almeno 48 ore prima della seduta nella quale l'elezione o la designazione deve aver luogo, salvi i casi d'urgenza.
2. Qualora a una elezione, designazione o nomina debba procedere un organo dell'Unione, diverso dal Consiglio, il curriculum è depositato presso la segreteria generale per i quindici giorni successivi alla elezione, designazione o nomina.
3. I commi 1 e 2 non si applicano quando i candidati siano il Presidente, i consiglieri o gli

assessori.

Art. 53 (esito delle votazioni)

1. terminate le votazioni, il Presidente del Consiglio, con l'assistenza degli scrutatori, ne riconosce e ne proclama l'esito, indicando distintamente il numero dei presenti, dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti; annuncia, se del caso, i nomi delle persone elette o designate.
2. I due scrutatori, di cui uno della minoranza, sono designati dal Presidente del Consiglio nel caso di votazione segreta.

Art. 54 (assistenza alle sedute)

1. Il segretario o il direttore partecipa alle riunioni del Consiglio, con il compito di stendere, coadiuvato eventualmente da impiegati, il processo verbale della seduta e di rendere il parere eventualmente richiesto sugli emendamenti presentati e pareri tecnico-giuridici su quesiti posti dal Presidente del Consiglio.
2. I pareri di regolarità tecnica e contabile sugli emendamenti presentati sono resi, rispettivamente, dal dirigente responsabile del servizio interessato e dal dirigente di ragioneria.
3. In caso di assenza o di impedimento del segretario o del dirigente lo sostituisce il vice segretario.

Art. 55 (verbalizzazione e approvazione dei verbali)

1. Delle sedute pubbliche è steso processo verbale integrale, salva diversa decisione del Presidente del Consiglio. I nastri, eventualmente impiegati, con la registrazione delle sedute sono conservati per almeno un anno, e sono accessibili ai consiglieri previo accordo con il segretario per l'ascolto. Il verbale delle sedute pubbliche, se vi sia stata votazione, riporta il nome dei consiglieri contrari e astenuti solo se espressamente richiesto dai consiglieri interessati.
2. Il processo verbale della seduta è sottoscritto da chi ha presieduto la seduta e da chi ha svolto la funzione di segretario.
3. I processi verbali delle sedute sono depositati presso la Segreteria e a disposizione dei consiglieri, ai sensi dell'art. 29, comma 1.
4. I processi verbali delle sedute sono dati per letti, qualora nessuno ne chieda la lettura, nella prima seduta utile successiva o, qualora tra le due sedute intercorrano meno di 15 giorni, nella seduta ulteriormente successiva.
5. Se sul verbale nessun consigliere muove osservazioni, esso si dà per approvato senza votazione.
6. Eventuali rettifiche sono presentate per iscritto prima dell'inizio della seduta in cui il verbale è sottoposto all'approvazione.
7. Le rettifiche sono lette dal proponente; se vi è opposizione, è data parola all'opponente o al primo di essi se sono più d'uno, e a un consigliere in senso contrario; indi il Consiglio vota, dopodiché il Presidente del Consiglio proclama l'approvazione del verbale con le eventuali rettifiche deliberate.
8. Durante gli interventi di cui al comma 7, non è concesso rinnovare la discussione sugli oggetti riportati a verbale.
9. Il verbale delle sedute segrete o di parti di seduta segreta riporta, oltre alle indicazioni necessarie per la validità formale della deliberazione, solamente i nomi dei consiglieri intervenuti e, se vi sia stata votazione, il numero dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti.
10. I verbali dell'ultima seduta di un Consiglio non più in carica sono comunicati ai consiglieri

mediante deposito presso la segreteria e la comunicazione a ciascun consigliere dell'avvenuto deposito. Decorsi dieci giorni, durante i quali ciascun consigliere intervenuto può depositare eventuali rettifiche, essi sono approvati dalla Giunta che, se del caso, può sentire i consiglieri che chiedono la rettifica.

TITOLO VI

(indirizzo, controllo, procedure speciali)

Art. 56 (domande d'attualità)

1. Ciascun consigliere può formulare domande d'attualità su fatti recenti e sopravvenuti all'ordine del giorno che interessano l'amministrazione.
2. Le domande d'attualità, formulate per iscritto, possono essere consegnate al Presidente del Consiglio almeno cinque ore prima dell'apertura della seduta.
3. Il Presidente o l'assessore competente rispondono alla domanda del consigliere nel tempo massimo di cinque minuti; uguale tempo è concesso al consigliere per dichiarare la propria soddisfazione o insoddisfazione.
4. Se il consigliere si dichiara insoddisfatto, o se il Presidente o l'assessore dichiara di non poter rispondere immediatamente alla domanda, o se è decorso il tempo di cui al comma 5, la domanda d'attualità può essere trasformata seduta stante in interrogazione o in interpellanza, che viene iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva. In caso diverso essa decade.
5. In ciascuna seduta il tempo destinato alle domande d'attualità non può eccedere i dieci minuti.

Art. 57 (interrogazioni)

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda, rivolta per iscritto al Presidente o alla Giunta, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.
2. Le interrogazioni sono ricevute dal Presidente del Consiglio e sono lette in aula dall'interrogante.

Art. 58 (interpellanze)

1. L'interpellanza consiste nella domanda, rivolta per iscritto al Presidente o alla Giunta, circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Presidente o della Giunta su questioni di particolare rilievo per l'Amministrazione.
2. Le interpellanze sono ricevute dal Presidente del Consiglio e sono lette in aula dall'interpellante.

Art. 59 (disposizioni comuni a interrogazioni e interpellanze)

1. Il consigliere interrogante o interpellante può chiedere che all'interrogazione o all'interpellanza venga data risposta scritta, che deve essere a disposizione del consigliere presso la segreteria entro trenta giorni; può altresì chiedere che la risposta venga data in commissione consiliare o in Consiglio Unionale.
2. Con le eccezioni stabilite dal presente articolo, alle interrogazioni e alle interpellanze pervenute almeno quindici giorni prima della seduta del Consiglio è data risposta in Consiglio, secondo l'ordine di presentazione.
3. Qualora l'interrogante o l'interpellante sia assente ingiustificato, l'interrogazione o l'interpellanza è dichiarata decaduta. Qualora esse siano sottoscritte da più consiglieri, ed uno di essi sia presente, la risposta viene data.
4. La risposta del Presidente o dell'assessore competente non può eccedere i cinque minuti, il Presidente o l'assessore competente possono differire la risposta, illustrandone i motivi.
5. L'interrogante o l'interpellante parlano per non più di cinque minuti, dopo aver ottenuto la risposta, per dichiarare se siano o no soddisfatti.
6. Le dichiarazioni di cui al comma 5 sono consentite solo a un firmatario dell'interrogazione o dell'interpellanza.
7. Nella stessa seduta non può essere trattata più di una interrogazione e di una interpellanza presentata dallo stesso consigliere, senza computare in detto numero anche quelle sottoscritte con altri consiglieri.
8. La Conferenza dei capigruppo ed affari istituzionali valuta, in base alla quantità di interrogazioni, interpellanze, mozioni giacenti che non hanno ottenuto risposta, l'esigenza di dedicare all'esame delle stesse una parte di seduta o una seduta apposita; su accordo della Conferenza dei capigruppo, il Presidente del Consiglio è tenuto a convocare la seduta entro i successivi quindici giorni, inserendovi gli atti giacenti di cui sopra anche in deroga ai limiti di cui al comma 7 ma comunque non più di cinque interrogazioni o interpellanze presentate dallo stesso consigliere.

Art. 60 (mozioni)

1. La mozione consiste nella proposta tendente a provocare un giudizio del Consiglio sulla condotta e sull'azione del Presidente o della Giunta, oppure un voto circa i criteri da seguire nella trattazione di un affare.
2. Le mozioni sono presentate per iscritto da almeno un quinto dei consiglieri o da un capogruppo, e sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio della prima seduta utile successiva, purché pervenute almeno quindici giorni prima della seduta stessa.
3. Fermo il numero di presentatori di cui al comma 2, una interpellanza può essere altresì trasformata seduta stante in mozione, a seguito della dichiarazione di insoddisfazione dell'interpellante. In tal caso la proposta deve essere consegnata per iscritto alla segreteria generale dai suddetti presentatori, entro le successive 24 ore e viene iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva, a pena di decadenza.
4. Nella stessa seduta, non può essere discussa più di una mozione presentata dagli stessi presentatori. Le mozioni non discusse sono differite alla prima seduta successiva, qualora la programmazione dei lavori consiliari lo consenta, o, diversamente, alla prima seduta utile.
5. Il dibattito relativo a più mozioni concernenti un analogo oggetto può essere unificato, su proposta del Presidente del Consiglio accolta dal Consiglio stesso.
6. Le interpellanze sullo stesso argomento cui si riferisce una mozione sono assorbite dalla discussione sulla mozione stessa e gli interpellanti sono iscritti a parlare dopo il primo firmatario

della mozione iscritto a parlare, secondo l'ordine di presentazione delle interpellanze.

7. La mozione è illustrata dal primo firmatario, per un tempo massimo di cinque minuti. Si applicano gli articoli 37 e 45.

Art. 61 (presentazione delle linee programmatiche)

1. Il documento contenente la proposta delle linee programmatiche è consegnato al segretario.
2. Nel dibattito sulle linee programmatiche, ciascun capogruppo può presentare emendamenti, i termini di cui all'art. 37, comma 1, sono raddoppiati e si applica l'art. 49, comma 3.

TITOLO VII (disposizioni varie)

Art. 62 (Trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione)

1. Al Consigliere compete, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l'Ente pari o minori oneri finanziari, compatibilmente con quanto previsto al successivo comma 4.
2. All'importo dell'indennità si applica la detrazione dell'importo del gettone di presenza corrispondente al numero delle assenze ingiustificate dalle sedute degli organi collegiali.
3. Nel rispetto di quanto previsto dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento l'indennità di funzione ed il gettone di presenza possono essere aumentati o diminuiti con delibera del Consiglio.
4. In mancanza di determinazioni ai sensi del precedente comma, anche in ordine all'importo dell'indennità di funzione, trova applicazione la misura dei gettoni di presenza per i consiglieri comunali prevista dal decreto ministeriale di cui all'art. 82 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Art. 63 (casi non disciplinati)

1. Su tutti i casi che dovessero presentarsi nello svolgimento delle sedute del Consiglio, non disciplinati dalla legge, dallo Statuto o dal presente regolamento, decide il Presidente del Consiglio.

Art. 64 (abrogazione)

2. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente regolamento.

INDICE

TITOLO I

(Disposizioni generali)

Art. 1 - Sede

Art. 2 - Esposizione della bandiera

TITOLO II

(Articolazione del Consiglio unionale)

Art. 3 - Presidente del Consiglio unionale

Art. 4 - Composizione dei gruppi consiliari

Art. 5 - Capigruppo consiliari

Art. 6 - Conferenza dei capigruppo ed affari istituzionali

Art. 7 - Conferenza dei presidenti delle commissioni consiliari

Art. 8 - Commissioni consiliari permanenti

Art. 9 - Composizione delle commissioni consiliari permanenti

Art. 10 - Funzionamento delle commissioni

Art. 11 - Competenze e poteri delle commissioni

Art. 12 - Votazioni

Art. 13 - Commissioni speciali e commissioni di controllo e di garanzia

TITOLO III

(Funzionamento del Consiglio unionale)

Art. 14 - Convalida degli eletti

Art. 15 - Validità delle sedute

Art. 16 - Sedute pubbliche

Art. 17 - Intervento di terzi

Art. 18 - Sedute segrete

Art. 19 - Assenza alle sedute

Art. 20 - Decisioni del Presidente del Consiglio

Art. 21 - Verifica del numero legale

Art. 22 - Apertura della seduta

Art. 23 - Uscita dei consiglieri dall'aula

TITOLO IV

(Programmazione dei lavori)

Art. 24 - Sessioni e programmi di lavoro

Art. 25 - Calendario dei lavori e ordine del giorno

Art. 26 - Contingentamento delle discussioni

Art. 27 - Elenco delle interrogazioni e delle interpellanze

Art. 28 - Convocazione del Consiglio unionale - seduta ordinaria e straordinaria d'urgenza

Art. 29 - Deposito delle proposte e degli emendamenti

TITOLO V

(Iniziativa, istruttoria, discussione, votazione delle proposte)

Art. 30 - Iniziativa delle proposte di deliberazione

Art. 31 - Espressione dei pareri delle commissioni consiliari

Art. 32 - Svolgimento della seduta

Art. 33 - Dibattiti a carattere non deliberativo

Art. 34 - Presentazione delle proposte

Art. 35 - Modalità degli interventi

Art. 36 - Interventi del Presidente del Consiglio

Art. 37 - Durata degli interventi

Art. 38 - Mozione d'ordine e fatto personale

Art. 39 - Questione pregiudiziale e domanda sospensiva

Art. 40 - Sospensione della seduta

Art. 41 - Ordini del giorno

Art. 42 - Parere delle commissioni espresso all'unanimità

Art. 43 - Chiusura della discussione

Art. 44 - Mancanza del numero legale

Art. 45 - Dichiarazioni di voto e repliche

Art. 46 - Ordine delle votazioni

Art. 47 - Votazioni e validità delle deliberazioni

Art. 48 - Obbligo di astensione

Art. 49 - Votazioni per parti e voto bloccato

Art. 50 - Votazioni palesi

Art. 51 - Votazioni segrete ed elezioni o designazioni di persone

Art. 52 - Indirizzi per la nomina di rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende ed istituzioni

Art. 53 - Esito delle votazioni

Art. 54 - Assistenza alle sedute

Art. 55 - Verbalizzazione e approvazione dei verbali

TITOLO VI

(Indirizzo, controllo, procedure speciali)

Art. 56 - Domande d'attualità

Art. 57 - Interrogazioni

Art. 58 - Interpellanze

Art. 59 - Disposizioni comuni a interrogazioni e interpellanze

Art. 60 - Mozioni

Art. 61 - Presentazione delle linee programmatiche

TITOLO VII

(Disposizioni varie)


Art. 62 - Trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione

Art. 63 - Casi non disciplinati

Art. 64 - Abrogazione

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Rag. Giovanni Gnarra



IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
Dott. Fulvio Pepe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, come previsto dall'art.124 D.Lgs. n. 267/2000.

Felitto, li 08.04.2003

L'ADDETTO ALL'AFFISSIONE



IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
Dott. Fulvio Pepe

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto: si esprime parere favorevole

Li, 04.04.2003



IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
Dott. Fulvio Pepe

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto: si esprime parere favorevole

Li, 04.04.2003



IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
Dott. Fulvio Pepe
